



Visti di conformità e deleghe di pagamento. Primi chiarimenti sulle novità introdotte con il D.L. n. 124 del 2019 e codici tributo soggetti all'ulteriore stretta sulla compensazioni

[Condividi](#)

ALLEGATO

<i>Classificazione dei codici da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta</i>			
CLASSIFICAZIONE	CODICE PER UTILIZZO CREDITO IN COMPENSAZIONE	DESCRIZIONE CODICE CREDITO	CODICI PAGAMENTI COMPENSAZIONE INTERNA
Agevolazioni e quadro RU	3887	Credito d'imposta incentivi fiscali per il commercio	
Agevolazioni e quadro RU	6604	Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche	
Agevolazioni e quadro RU	6606	Credito d'imposta per compensi in natura	
Agevolazioni e quadro RU	6700	Credito d'imposta incentivi per le medie e piccole imprese	
Agevolazioni e quadro RU	6701	Credito d'imposta incentivi per la ricerca scientifica	

Il Bonus 80 euro e rimborsi da 730 inclusi nell'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Elencati i codici tributo soggetti alla stretta sulla compensazione di crediti tributari

A seguito delle novità introdotte con l'articolo 3, commi da 1 a 3, [del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv. con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157](#) in tema di utilizzo in compensazione di crediti tributari, **individuati i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita ora dell'utilizzo dei servizi**

Visti di conformità e deleghe di pagamento. Primi chiarimenti sulle novità introdotte con il D.L. n. 124 del 2019 e codici tributo soggetti all'ulteriore stretta sulla compensazioni | 1



Visti di conformità e deleghe di pagamento. Primi chiarimenti sulle novità introdotte con il D.L. n. 124 del 2019 e codici tributo soggetti all'ulteriore stretta sulla compensazioni

telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

L'elenco dei relativi codici tributo è riportato nell'allegato "*Classificazione dei codici da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta*" della [**risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 110 del 31 dicembre 2019**](#). L'obbligo, però, non sussiste qualora, qualora l'esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d'imposta pagato nello stesso modello F24. Va da sé che, qualora al netto delle compensazioni "interne", residui un saldo positivo, ai fini dell'utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, restano ferme le regole generali.

In pratica, l'obbligo di presentare l'F24 tramite i canali telematici delle Entrate non sussiste qualora ci si trovi di fronte al caso d'una compensazione di tipo "verticale" o "interna", quando cioè le somme a credito e a debito rientrano nella stessa tipologia d'imposta. Diverso invece è il caso della compensazione "orizzontale" o "esterna", ossia tra tributi diversi. In questo caso prevale l'obbligatorietà nell'utilizzo dei canali telematici delle Entrate.

Per esempio: nello stesso modello F24 è utilizzato in compensazione il credito identificato dal codice 2003 (**saldo IRES**) per l'importo di 6.000 euro e - aggiungendo 1.000 euro di fondi propri - viene effettuato il pagamento dell'**acconto IRES** di 7.000 euro per il periodo d'imposta successivo (codici tributo 2001 e 2002), l'operazione potrà essere eseguita anche attraverso i servizi telematici offerti da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento.



Visti di conformità e deleghe di pagamento. Primi chiarimenti sulle novità introdotte con il D.L. n. 124 del 2019 e codici tributo soggetti all'ulteriore stretta sulla compensazioni

Al riguardo, tuttavia, si rammenta che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il recupero da parte dei sostituti d'imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati **deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute.**

Peraltro, nella tabella allegata alla [risoluzione](#) sono stati indicati, nell'ultima colonna, **i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta (indicati nella seconda colonna), senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 euro** superato il quale scatta l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Bonus Renzi e rimborsi da 730 inclusi nell'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

Nella [risoluzione](#) evidenziato che con riferimento ai «*crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta*», l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d'imposta, finalizzati,



Visti di conformità e deleghe di pagamento. Primi chiarimenti sulle novità introdotte con il D.L. n. 124 del 2019 e codici tributo soggetti all'ulteriore stretta sulla compensazioni

ad esempio, **al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.**

Decorrenza

Le nuove norme, previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 3, del decreto-legge n. 124 del 2019, come ricorda l'Agenzia delle entrate con il citato documento di prassi, si applicano «*ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019*» (cfr. il successivo comma 3). Ne deriva, che le novelle in esame **non si applicheranno ai crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP.** In particolare, i crediti del periodo d'imposta 2018 potranno essere compensati, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente dovranno essere “*rigenerati*”.

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate - n. 110 del 31 dicembre 2019](#) - RISCOSSIONE - COMPENSAZIONE - Visti di conformità e deleghe di pagamento - Modello F24 - Obbligo di preventiva presentazione



Visti di conformità e deleghe di pagamento. Primi chiarimenti sulle novità introdotte con il D.L. n. 124 del 2019 e codici tributo soggetti all'ulteriore stretta sulla compensazioni

della dichiarazione da cui emerge il credito - Estensione ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive) - Modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione - Obbligo di presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate - Ampliamento del novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate - Obbligo di adozione di tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA - Articolo 3, commi da 1 a 3, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv. con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 - Articolo 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 - Articolo 37, comma 49-bis, del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv. con mod., dalla L. 04/08/2006, n. 248

I documenti di prassi richiamati dalla risoluzione 110/2019

[I vincoli introdotti dalla stretta sulle compensazioni orizzontali dei crediti IVA](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 E del 15 gennaio 2010:](#) «RISCOSSIONE - COMPENSAZIONE - Compensazione dei crediti IVA per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, tributi e contributi - Compensazione orizzontale di crediti Iva residui maturati nel 2008 e di quelli trimestrali relativi al 2009 - Utilizzo senza i vincoli imposti dalla stretta sulle



Visti di conformità e deleghe di pagamento. Primi chiarimenti sulle novità introdotte con il D.L. n. 124 del 2019 e codici tributo soggetti all'ulteriore stretta sulla compensazioni

compensazioni ex DL 78/2009 - Compensazione orizzontale crediti IVA per importi superiori a 10.000 euro annui - Adempimenti connessi alla compensazione dei crediti»

Istruzioni sulle compensazioni IVA e compilazione del modello F24
Compensazione IVA con IVA nel mod. F24 non soggetta a limitazioni: il credito deve essere precedente al debito che si intende compensare

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 E del 3 giugno 2010 (§. 1.1): «**RISCOSSIONE - COMPENSAZIONE** - *Compilazione del modello di pagamento F24 - Nuova disciplina sulla compensazione dei crediti IVA - Applicazione solo alla compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA - Fondamento - Compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione crediti IVA con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico - Esclusione dalla nuova disciplina - Precisazioni sulla nozione di compensazione IVA con IVA nel mod. F24 non soggetta a limitazioni - Compensazione utilizzabile solo per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito - Il credito deve essere precedente al debito che si intende compensare - Art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 - Art. 10, del DL 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L 03/08/2009, n. 102»*

(§. 1.2): «**RISCOSSIONE - COMPENSAZIONE** - *Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l'utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti - Precisazioni sull'utilizzo del Codice "62" denominato "soggetto diverso dal fruitore del credito" - Funzione - Istituito per individuare i casi in cui il credito utilizzato in compensazione non risulta dalla dichiarazione dell'utilizzatore ed identificare le fattispecie in cui il trasferimento di disponibilità del credito non trova un immediato riscontro nella dichiarazione del ricevente - Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»*

(§. 1.3): «**RISCOSSIONE - COMPENSAZIONE** - *Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l'utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti - Consolidato - Utilizzo in compensazione per il versamento dell'IRES determinata nel modello*



Visti di conformità e deleghe di pagamento. Primi chiarimenti sulle novità introdotte con il D.L. n. 124 del 2019 e codici tributo soggetti all'ulteriore stretta sulla compensazioni

CNM del credito d'imposta ceduto da una società aderente al consolidato - Precisazioni sull'utilizzo "61" denominato "soggetto aderente al consolidato" - Indicato anche nel caso in cui il credito attribuito alla fiscal unit provenga (esclusivamente o prevalentemente) dalla posizione fiscale individuale della società consolidante l'utilizzatrice finale - A ciascun codice identificativo deve necessariamente essere associato un codice fiscale - Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

(§. 1.4): *«RISCOSSIONE - COMPENSAZIONE - Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l'utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti - Consolidato - Utilizzo in compensazione per il versamento dell'IRES determinata nel modello CNM del credito d'imposta ceduto da una società aderente al consolidato - Precisazioni sull'utilizzo "61" denominato "soggetto aderente al consolidato" - Crediti d'imposta di diversa natura (ad es. Iva e Irap) ceduti da uno o più soggetti aderenti al consolidato - Esposizione nella medesima delega di pagamento di diverse tipologie di credito ricevute, indicando il codice identificativo "61" ed il codice fiscale della società aderente al consolidato che ha ceduto il credito di ammontare maggiore - Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»*

(§. 1.5): *«RISCOSSIONE - COMPENSAZIONE - Attivazione dei codici identificativi 61 e 62, da indicare nel modello F24, per l'utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti - Decorrenza - Utilizzazione a partire dalla data di istituzione a prescindere dall'anno di riferimento dei crediti compensati - Sovrapposizione di codici identificativi - Criteri per l'esposizione dei codici in caso di utilizzo in compensazione di crediti Iva»*